



COMUNE DI MELISSANO

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA  
CONCESSIONE DEL BUONO  
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658  
DEL 29/03/2020**

---

# INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Individuazione dei beneficiari e contenuto della domanda

Art. 5 – Priorità delle domande e ripartizione delle somme

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria dell'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici;
  - b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
  - c) per “buono spesa,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Melissano, aderenti all'iniziativa (di cui all'elenco pubblicato sul sito internet comunale e sulla pagina Facebook istituzionale), sul quale, per evitare contraffazioni, è apposto un timbro a secco in uso all'ente.

### **Art. 3 – Importo del buono spesa**

1. Il buono spesa rappresenta beneficio *una tantum*, che potrà raggiungere l'importo massimo di € 500,00 per nucleo familiare. A tal proposito si rimanda al successivo articolo 5.

### **Art. 4 – Individuazione dei beneficiari e contenuto della domanda**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti a difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 può essere disposto:
  - a) Su **istanza di parte** proposta da residenti nel Comune di Melissano **alla data del 31/03/2020** che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino di essere in stato di bisogno a seguito dell'emergenza Covid-19, la composizione del nucleo familiare, indicando eventuali situazioni di particolari necessità ed esigenze, specificando se già assegnatari di sostegno pubblico o se, durante il mese di marzo 2020, si siano realizzate o meno, da parte del predetto nucleo, entrate economiche, delle quali sarà necessario dare indicazioni in merito, seguendo i parametri espressi al successivo articolo 5, riportati nello schema di domanda. A tal fine si chiarisce che tra le entrate economiche sono da annoverarsi, oltre alle pensioni e/o stipendi, le assegnazioni di sostegno pubblico quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le indennità dello Stato, il reddito di cittadinanza, le indennità di disoccupazione e/o altre provvidenze economiche a diverso titolo. Il richiedente dovrà altresì dichiarare se il medesimo nucleo familiare, **alla data del 31/03/2020**,

sia in possesso, o meno, di un patrimonio finanziario (relativo a rapporti con qualsiasi istituto di credito – Postale o Bancario, quali il conto corrente, libretto di risparmio oppure carta prepagata), con specifica indicazione, nel caso di saldo positivo, del proprio parametro di riferimento, come riportato al successivo articolo 5 e nello schema di domanda allegato.

I soggetti ed i nuclei familiari che non dovessero rientrare nei limiti dettagliati, potranno ugualmente presentare domanda, avendo cura di dichiarare la difficoltà economica in atto (stato di bisogno) e l'esistenza di almeno una delle priorità descritte all'articolo 5.

**b) Anche d'ufficio**, sulla base di **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, su segnalazione o anche già seguiti e/o già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o le persone singole in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, in condizioni economiche tali da non soddisfare sufficientemente le necessità di sostentamento alimentare e d'igiene. In questa tipologia di nuclei con debolezza socio-economica sono compresi:

- ◆ nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- ◆ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ◆ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
  - ◆ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
- ◆ donne vittime di violenza;
- ◆ persone senza fissa dimora.

**c) Anche d'ufficio**, sulla base di **segnalazioni delle organizzazioni del Terzo Settore e degli Enti Ecclesiastici**.

#### **Art. 5 – Priorità delle domande e ripartizione delle somme**

Hanno priorità ad accedere al beneficio una tantum, di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, i nuclei familiari che:

1. nel mese di marzo 2020, oppure alla data della presentazione della domanda, non hanno realizzato entrate economiche, oppure laddove presenti, rientrino nei seguenti limiti massimi:

- unico componente, compreso tra euro zero ed euro 515,07;
- n. 2 persone, fino ad euro 721,098
- n. 3 persone, fino ad euro 1.081,65
- n. 4 persone, fino ad euro 1.442,20
- n. 5 persone, fino ad euro 1.802,75
- n. 6 persone, fino ad euro 2.163,29

I limiti di cui sopra indicati vengono stabiliti prendendo come riferimento l'importo del trattamento minimo delle pensioni dell'anno 2020 (istituto introdotto dall'articolo 6 della legge n. 638/1983), pari ad euro 515,07. In caso di unico componente il limite coinciderà con il citato trattamento minimo, mentre per i nuclei familiari composti da due o più

persone, detto limite si determina moltiplicando il valore di euro 515,07 per il numero dei componenti il nucleo familiari, detraendo da quanto ottenuto il 30%.

2. dichiarino, sempre come nucleo familiare, di non avere alla data del 31/03/2020, oppure alla data della presentazione della domanda, una disponibilità finanziaria (intendendosi i c/c, libretti di risparmio, carte prepagate rilasciate da qualsivoglia Istituto di credito – Banca o Posta), oppure, laddove presente, questa non sia superiore ai seguenti parametri di riferimento:
  - n. 1 persone euro 3.000,00-, incrementato di €1.000,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di €9.000,00-

Tutti i richiedenti che rientrano in ambedue le casistiche avranno priorità assoluta nella ripartizione degli stanziamenti; saranno a questi equiparati, senza eccezione alcuna, tutti i soggetti iscritti d'ufficio sulla base di quanto stabilito all'art. 4, lettera b) e c).

Gli uni e gli altri, risulteranno assegnatari di un buono spesa di importo pari ad euro 100,00 per ogni componente il nucleo familiare, fino al raggiungimento del limite massimo di euro 500,00, per detto nucleo, **fatta salva la possibilità, per il Comune di Melissano, di rideterminare gli importi minimo e massimo, anche riducendoli, in virtù dell'effettivo numero delle domande pervenute.**

**Nell'eventualità di somme residue**, le stesse saranno ripartite fra coloro che, pur non soddisfacendo contemporaneamente le due priorità, innanzi descritte, ne hanno realizzata almeno una, attestando comunque di trovarsi in situazione di difficoltà economica, ma in questo caso il beneficio fruibile per nucleo familiare sarà ridotto del 50%.

**Qualora residuassero ulteriori somme**, le stesse saranno ripartite in proporzione agli aventi diritto secondo le priorità sopra individuate, con nuova preferenza per chi soddisfa entrambe le condizioni, ed in via residuale, per chi ne soddisfa una.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono solo quelli il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale e pagina Facebook istituzionale, che costituiranno gli unici centri di spesa autorizzati, in ottemperanza al principio della "spesa di prossimità", necessario al contenimento dell'epidemia.

#### **Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono**

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, qualora le stesse risultassero false.

#### **Art. 7 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

L'Ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità dei titolari e/o rappresentanti legali degli esercizi commerciali, manifestate anche per le vie brevi (email PEO o PEC), a considerare quale titolo spendibile, per gli acquisti di cui al precedente articolo 2, i buoni spesa distribuiti dal Comune agli aventi diritto, con i quali si provvederà alla immediata formalizzazione di apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

**Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione della determinazione del responsabile del settore Affari Istituzionali e Legali – SUAP, pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.